

IL presente Regolamento, le eventuale successive integrazioni e modifiche ad esso apportate, costituiscono parte integrante e normativa d'applicazione di quanto previsto dallo Statuto Associativo.

Art.1 Categoria dei Soci

- **Fondatori/Ordinari**

- **Temporanei/Associati Sostenitori**
 - a) **Soci Fondatori/Ordinari:** sono quelli che hanno diritto al voto, alla parola in Assemblea, a ricoprire cariche elettive e di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a loro disposizione.
 - b) **Soci Temporanei/Associati sostenitori:** sono coloro che su richiesta scritta al Consiglio Direttivo, purchè in regola con i pagamenti per l'anno in corso hanno diritto a usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette loro a disposizione. Non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche elettive, non hanno diritto di parola in Assemblea.

Art.2 Rinnovo Tesseramento Soci

- **Soci Fondatori/Ordinari:** Per ciascun anno solare entro il 31 Marzo.
- **Soci Temporanei/Associati sostenitori:** Quando ne facciano richiesta.

Art.3 Ammissione a Socio Ordinario

Chi intende diventare Socio deve presentare motivata domanda al Consiglio Direttivo tramite r/r con ricevuta di ritorno su apposito modulo fornito dall'Associazione (Mod.Alfa), il Consiglio dopo averla esaminata la sottoporrà all'Assemblea dei soci la cui decisione è insindacabile.

L'accettazione, il pagamento del canone sociale, **la quota di buona entrata** e la relativa iscrizione al libro dei Soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale acquisendo la qualifica di Socio.

Nella domanda corredata di due fotografie saranno specificate le seguenti voci:

Art.3.1

- a) Nome e cognome
- b) Luogo e data di nascita
- c) Codice fiscale
- d) Domicilio e residenza
- e) Professione
- f) Recapito telefonico residenziale e mobile
- g) **Autocertificazione carichi pendenti (a cura dell'interessato)**
- h) Scheda tecnica dell'imbarcazione in possesso (a cura dell'interessato)
- i) **Certificato di proprietà, fattura o autodichiarazione art.496 c.p. e art.46,47 del D.P.R. del 28/12/00 n.445 attestante la proprietà dell'imbarcazione.**
- j) Dichiarazione di accettazione del presente statuto e del regolamento in tutte le sue parti.

Art.3.2

Al momento dell'ammissione, il nuovo Socio Ordinario provvederà al pagamento del canone sociale e la quota di buona entrata stabilita dal Consiglio Direttivo e quanto deliberato dall'Assemblea per l'anno in corso. Il mancato pagamento, a prima richiesta, comporterà l'annullamento della domanda di ammissione e precluderà ogni possibilità di presentarne un'altra.

Art.3.3

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro trenta giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, l'Assemblea dei soci ha la facoltà di revocare tale iscrizione comunicandolo all'interessato personalmente o tramite r/r con ricevuta di ritorno .

Art.3.4

Non potranno essere riammessi a Soci persone già espulse dalla nostra Associazione o da altre, né potranno essere prese in considerazione domande d'ammissione già respinte in passato.

Art.3.5

- a) La richiesta di ammissione da parte del coniuge di un socio deceduto non comporterà il pagamento del canone di buona entrata.
- b) La richiesta di ammissione da parte del figlio/a di un socio deceduto non comporterà il pagamento del canone di buona entrata.

Art.4 Ammissione a Socio Temporaneo

Chi intende diventare Socio temporaneo deve presentare domanda al Consiglio Direttivo tramite r/r con ricevuta di ritorno su apposito modulo (Mod.Alfa) fornito dall'Associazione, il Consiglio dopo averla esaminata ed espresso parere favorevole, darà comunicazione scritta all'interessato. Qualunque sia la decisione del Consiglio Direttivo essa è insindacabile.

L'accettazione, il pagamento del canone sociale, la relativa iscrizione al libro dei Soci temporanei, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale acquisendo la qualifica di Socio temporaneo con l'accettazione dell'art.1 punto b.

Nella domanda corredata di due fotografie saranno specificate le seguenti voci:

Art.4.1

- a) Nome e cognome
- b) Luogo e data di nascita
- c) Codice fiscale
- d) Domicilio e residenza
- e) Professione
- f) Recapito telefonico residenziale e mobile
- g) Scheda tecnica dell'imbarcazione in possesso (a cura dell'interessato)
- h) Certificato di proprietà, fattura o autodichiarazione art.496 c.p. e art.46,47 del D.P.R. del 28/12/00 n.445 attestante la proprietà dell'imbarcazione.
- l) Dichiarazione di accettazione del presente statuto e del regolamento in tutte le sue parti.

Art.4.2

Al momento dell'ammissione, il Socio temporaneo provvederà al pagamento del canone sociale stabilito dal Consiglio Direttivo, Il mancato pagamento, a prima richiesta, comporterà l'annullamento della domanda di ammissione e precluderà ogni possibilità di presentarne un'altra.

Art.4.3

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro quindici giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare tale iscrizione comunicandolo all'interessato personalmente e/o tramite r/r con ricevuta di ritorno .

Art.4.4

Non potranno essere riammessi a Soci persone già espulse dalla nostra Associazione o da altre, né potranno essere prese in considerazione domande d'ammissione già respinte in passato.

Art.5 Dimissioni

Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio in regola con i pagamento delle quote e dei contributi Sociali per l'anno in corso o antecedenti, mediante comunicazione scritta da recapitarsi al Consiglio Direttivo.(art.9.2 dello statuto)

Art.6 Quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi

Art.6.1

L'ammontare degli importi dovuti per il canone d'associazione,ormeggio, servizi e contributi diversi, sarà stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art.6.2

Il canone associativo è unico e dovrà essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno, non ottemperando a tale data, il Socio diventa moroso e perde il diritto di intervenire in Assemblea, di esercitare il voto e di usufruire di tutti i diritti societari, fino alla regolazione del dovuto.

Art.6.3

Il canone di ormeggio e servizi deve essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno, il ritardato pagamento comporterà una penale pari al 10% dell'importo dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo per un massimo di due mesi e l'ammontare della penale, se non conteggiata dal socio, sarà imputata al canone successivo. Il mancato pagamento dopo 2 mesi dalla scadenza (31 marzo) costituisce valido motivo per la revoca dell'ormeggio ed il Socio inadempiente sarà sottoposto a provvedimento disciplinare di cui all'art.8.2.;9.3 dello Statuto.

Art.6.4

Il Socio che risulti debitore nei confronti dell'Associazione a qualsiasi titolo, perde automaticamente ogni diritto ad intervenire nelle Assemblee, a ricoprire cariche elettive e non potrà in nessun caso godere dei servizi offerti fintantoché persisterà lo stato di morosità. Eventuali deroghe saranno esaminate su motivate istanze da proporsi al Consiglio Direttivo.

Art.6.5

Il Socio moroso è soggetto a:

- a) Sollecito verbale
- b) Sollecito a mezzo r/r a sue spese
- c) Eventuale espulsione dall'Associazione decorsi i termini previsti

Art.7 Provvedimenti Disciplinari

I Soci sono tenuti a collaborare per il buon andamento della vita associativa ed a comportarsi con spirito marinaresco.

I Soci che non rispettano le norme Statutarie e quelle dei regolamenti e i comportamenti di cui sopra sono passibili da parte del **Consiglio Direttivo di:**

Art.7.1

- a) Ammonizione verbale
- b) Ammonizione scritta
- c) Sospensione per un massimo di mesi sei (6)
- d) Proposta di Espulsione per morosità (ved.art.8.2- 9.3 dello statuto)
- e) Proposta di Espulsione adottata per gravi motivi (ved.art.9.4- 9.5 dello statuto)

Art.7.2

IL socio assegnatario del posto barca che sia sottoposto/ inflitto a provvedimento disciplinare, in via precauzionale, può accedere alla propria unità da diporto esclusivamente per accudire la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni meteo, nonché per rimuoverla nel caso in cui egli decada dallo status di Socio o chieda di trasferire l'unità da diporto in un ormeggio esterno all'Associazione per la durata del provvedimento disciplinare.

Art.7.3

Le decisioni del Consiglio Direttivo diventano operative immediatamente e dovranno essere esposte all'albo sociale. Le decisioni dell'Assemblea sono definitive ed inappellabili.

ART.8 Guidone Sociale

IL guidone sociale è di forma semicircolare su sfondo bianco, all'interno nr 2 vele, una di colore nero e una di colore Azzurro raffigurate su due strisce dello stesso colore delle due vele riprodotte il moto ondoso. La denominazione dell'Associazione è semicircolare di colore azzurro. Sotto le strisce e all'interno della denominazione di forma semicircolare, la elocuzione di colore azzurro "San Leone dal 1993".

Art.9 Assegnazione posto Barca socio fondatore/ordinario

Il Socio, per l'assegnazione o riassegnazione del posto barca, deve compilare la domanda su apposito modulo (Mod. Alfa) da ritirare in sede e trasmetterla al Consiglio Direttivo con r/r completa in ogni sua parte e corredata dei documenti richiesti (per il primo anno) ed eventuali successive variazioni, pena il non accoglimento della stessa, precisando le caratteristiche e le dimensioni della propria imbarcazione entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.

Il socio fondatore/ordinario che rinuncia all'uso del posto barca deve darne comunicazione scritta su apposito modulo (Charlie) al Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre dell'anno solare di competenza. Il pagamento del canone resta obbligatorio per anno solare di competenza.

Art.9.1

Il posto barca è assegnato al socio e non all'unità da diporto di cui egli ne ha la proprietà totale o parziale

Art.9.2

Il posto barca non è cedibile né alienabile, con o senza l'unità da diporto.

Art.9.3

Il posto barca s'intende assegnato al solo Socio avente diritto per la propria imbarcazione ed è unico per ogni Socio.

Art.9.4

Il Socio assegnatario per aver diritto a mantenere l'assegnazione ha l'obbligo di utilizzare con regolare frequenza, personalmente l'unità da diporto ed essere in regola con le quote sociali.

Art.9.5

Il posto barca può essere assegnato al socio ordinario esclusivamente in relazione alla disponibilità dei posti presso la sede nautica, risultante dallo scorrimento di un elenco dei soci che sarà costituito mediante criteri di accesso storico e cronologico.

Art.9.6

E' vietata l'assegnazione del posto barca ai non Soci o a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non Soci.

Art.9.7

Il posto barca avuto in assegnazione dall'Associazione non può essere oggetto di vendita o cessione da parte del Socio assegnatario

Art.9.8

Al Socio che per qualsiasi motivo, alienazione dell'unità da diporto o altro, rinuncia o lascia libero il posto barca, nulla spetta a titolo d'indennizzo del posto barca lasciato.

Art.9.9

L'assegnazione del posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte dell'Associazione (ved. art.3.3 dello statuto)

Art.9.10

IL Socio assegnatario del posto barca è responsabile degli eventuali danni arrecati ad altre imbarcazioni ed è tenuto in tale circostanza a farsi parte diligente per una sollecita definizione della pratica assicurativa.

In caso contrario, ove non vi fosse una conciliazione amichevole fra le parti, i Soci sono tenuti a ricorrere agli organi Associativi. Nel caso in cui le decisioni di questi ultimi non fossero accettate, i Soci sono liberi di agire come meglio crederanno opportuno.

Art.9.11

IL Socio assegnatario, non può rilasciare deleghe a carattere permanente, neppure ad altro Socio ordinario o assimilato, per l'utilizzazione della propria unità da diporto oggetto di assegnazione posto barca.

Art.9.12

IL posto barca lasciato vacante dal Socio assegnatario a seguito di vendita della propria unità da diporto o per la prolungata assenza della stessa o per qualsiasi altra circostanza, potrà essere utilizzato temporaneamente dal Presidente dell'associazione, dandone comunicazione all'assegnatario, per esigenze sportive o sociali. Fuori da tali esigenze resta salva la possibilità del Socio assegnatario di indicare il nominativo del fruitore temporaneo del posto il quale è assoggettato a tutte le norme dello statuto e del presente regolamento.

Art.10 Requisiti Socio assegnatario posto barca

Il Socio fondatore/ordinario per poter aspirare all'assegnazione del posto barca deve:

Art.10.1

Essere Socio fondatore/ordinario dell'Associazione Nautica

Art.10.2

Essere in regola con tutte le quote sociali anche pregresse e aver rinnovato il tesseramento per l'anno solare in corso entro il termine indicato all'art.6.3 del presente regolamento

Art.10.3

Non essere soggetto a sanzioni disciplinari

Art.10.4

Avere la proprietà totale o la comproprietà con altri Soci dell'unità da diporto per la quale viene chiesta l'assegnazione del posto barca

Art.10.5

Avere richiesto ed ottenuto dall'Assemblea dei Soci l'iscrizione della propria unità da diporto nel registro di naviglio dell'Associazione

Art.10.6

Avere ottemperato a tutta la documentazione richiesta con modulo di domanda dall'Associazione ivi compresa l'assicurazione obbligatoria R.C. prevista per l'unità da diporto oggetto della concessione del posto barca.

Art.11 Subentro nell'assegnazione posto barca al Titolare deceduto

Qualora la qualità di Socio si perda per decesso, transitano all'erede diretto le obbligazioni connesse con l'eventuale ormeggio concesso al de cuius, purchè esso erede o parente entro il 2° grado, sia Socio, oppure venga accolto possedendo i requisiti richiesti, come tale su domanda presentata entro tre mesi dal decesso.

Art.12 Utilizzo dell'unità da diporto

E' facoltà del Socio assegnatario del posto barca fare utilizzare la propria unità da diporto dal proprio nucleo familiare.

Art.13 Revoca dell'assegnazione del posto barca

Al Socio assegnatario può essere revocata la fruizione del posto barca per giustificati motivi.

- La revoca può essere determinata per uno o più dei seguenti motivi:

Art.13.1

Perdita dello status di Socio dell'Associazione per una delle cause previste negli articoli dello Statuto (art.9)

Art.13.2

Per morosità nei versamenti delle quote sociali, servizi e quote straordinarie.

Art.13.3

Mancata occupazione del posto barca in assenza di cause ben motivate e accettate dal Presidente dell'Associazione, per un periodo di tempo superiore ad un anno, anche nei casi in cui il Socio non fosse in possesso dell'unità da diporto oggetto dell'assegnazione o abbia venduto o perduto l'unità senza sostituirla.

Art.13.4

Mancato risarcimento dei danni arrecati alle unità da diporto o cose altrui o alle infrastrutture della sede nautica o appartenenti ad essa.

Art.13.5

La mancata utilizzazione dell'unità da diporto come precisato nell' art.8.4 del presente regolamento.

Art.13.6

Inosservanza grave del presente Regolamento.

Art.14 Procedura di contestazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo

Contro le determinazioni adottate dal Consiglio Direttivo, in materia di atti di gestione o di sanzioni disciplinari, il socio può presentare per iscritto ricorso in opposizione per tramite del Presidente all' Assemblea dei Soci la quale adotta motivato provvedimento, definitivo di accoglimento o rigetto del ricorso stesso.

Art.15 Sostituzione unità da diporto

IL Socio che intende occupare il posto barca già assegnato o da assegnare con un unità da diporto di dimensioni superiori di quella già oggetto di assegnazione dello stesso posto barca (lunghezza fuori tutto e larghezza massima alla sezione maestra) deve presentare apposita istanza al Presidente dell' Associazione, il quale valuterà la richiesta con riguardo alla disponibilità di spazio acqueo ed alle esigenze della sicurezza. Le eventuali spese per il ripristino dell'ormeggio dovute alla sostituzione dell'unità da diporto saranno attribuite al socio assegnatario del posto barca.

Art.16 Avvicendamento del posto barca

IL Socio assegnatario del posto barca, che intenda trasferire la propria unità da diporto dal posto assegnatogli ad uno diverso, perché resosi libero o non ancora assegnato, deve avanzare motivata richiesta al Presidente dell' Associazione il quale porterà la stessa, all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima seduta utile. Le eventuali spese per il ripristino dell'ormeggio dovute all'avvicendamento dell'unità da diporto saranno attribuite al socio assegnatario richiedente del posto barca.

. Art.17 Ormeggio Temporaneo

Art.17.1

IL Consiglio Direttivo dell'associazione, può consentire l'ormeggio transitorio a unità da diporto dei Soci temporanei che ne facciano richiesta scritta o a diportisti ospiti in transito.

Art.17.2

Per l'assentimento dell'ormeggio temporaneo devono essere osservate, le stesse procedure per l'assegnazione del posto barca disposte nell'art.9 (punti 9.1 all' 9.11 con esclusione del 9.4) del presente regolamento e nell'art.10 (punti 10.4 e 10.6)

Art. 17.3

IL canone d'associazione, ormeggio, servizi e contributi diversi, che il Socio temporaneo o diportista in transito, beneficiario del posto barca dovrà versare, sarà determinato dal Consiglio Direttivo con riguardo alle caratteristiche dell'unità da diporto (lunghezza fuori tutto, larghezza massima alla sezione maestra, stazza lorda sistema di propulsione)

Art. 17.4

LA durata dell'ormeggio temporaneo è riferita o al periodo stagionale o a un periodo di tempo diverso richiesto da parte del Socio temporaneo o dal diportista ospite in transito.

Art.17.5

L'Associazione nautica, non assume alcuna responsabilità civile o penale per danni a cose o persone derivanti dall'uso dello specchio acqueo in concessione.

Art.18 Ormeggio temporaneo da parte di altri enti e associati sostenitori

L'utilizzazione temporanea del posto barca (ove vi sia disponibilità) può essere concessa agli Enti ed ai Circoli Nautici sostenitori dell'Associazione sempreché l'unità da diporto sia di proprietà dell'ente e sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche o sportive.

Art.19 Requisiti ormeggio

Art.19.1

Le unità da diporto devono essere ormeggiate alle infrastrutture dell'Associazione a cura dei Soci assegnatari così come stabilito dal presente regolamento.

Art. 19.2

E' prerogativa del Presidente o socio delegato(Direttore di Mare) dal Consiglio Direttivo, verificare che gli ormeggi e le unità da diporto abbiano i requisiti richiesti, in caso contrario, provvederà a comunicare all'assegnatario del posto barca verbalmente o con altro mezzo idoneo, i provvedimenti da intraprendere. Trascorsi giorni cinque dall'inadempienza, il Presidente provvederà alla risoluzione e al recupero delle spese sostenute da attribuire allo stesso socio .

Art. 19.3

L'unità da diporto deve essere dotata di parabordi della misura di diametro di cm.20 in numero non inferiore a due e posti nella murata dell'imbarcazione sul lato di ponente.

Art.19.4

Gli ormeggi lato banchina devono essere provvisti di molle adeguate all'unità da diporto e dotati di maniglioni o grilli in acciaio, qualora il Presidente o persona da lui delegata dovesse riscontrare l'inadeguatezza dei materiali specificati al presente articolo provvederà alla sostituzione degli stessi e attribuirà le spese sostenute allo stesso socio.

Art. 19.5

La manutenzione dell'ormeggio è facoltà del socio assegnatario.

Art. 19.6

Tutte le unità da diporto devono essere ormeggiate (fatto salvo condizioni particolari dell'imbarcazione) con Prua o Prora rivolta verso la banchina lato nord.

Art.20 Modifiche e rinforzi ormeggi

Nel caso in cui, per errato ormeggio e/o in presenza di avverse condizioni meteo marine o in presenza di altre condizioni tecniche-operative l'unità da diporto necessiti di avere modificati e rinforzati gli ormeggi, il Socio assegnatario, deve tempestivamente provvedere al fine di non arrecare danni alla propria unità, alle infrastrutture dell'Associazione, alle altre unità da diporto ormeggiate.

Art.21 Assegnazione numerata del posto barca

Ad ogni unità da diporto a cui è assentito l'ormeggio all'interno dello specchio acqueo in concessione all'Associazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03 sarà assegnato dal Consiglio Direttivo un posto numerato che sarà riportato in sul registro di naviglio dell'Associazione, rispondente ai dati anagrafici del proprietario e alle caratteristiche dell'unità da diporto, tale posto non potrà essere cambiato con altro se non nel rispetto della procedura indicata all'art.16 del presente regolamento.

Art.22 Esonero dalle quote sociali

L'esonero dalle quote sociali, dovute dai soci per la fruizione dei servizi dell'Associazione nautica, può essere omesso soltanto se:

Art.22.1

Si comunichi per iscritto, su apposito modello (Mod. charlie), al Presidente dell'Associazione, entro e non oltre il 31 dicembre, dell'anno solare di competenza, l'impossibilità, per motivi personali, alla fruizione del posto barca assegnatogli.

Art.22.2

Il posto barca lasciato vacante venga assegnato ad altro Socio avente diritto

Art.22.3

Le caratteristiche dell'unità da diporto posseduta dal socio avente diritto siano simili all'unità da diporto titolare del posto barca

Art.22.4

Il Socio che inoltri richiesta di esonero della quota sociale entro il termine di scadenza, fissato dall'art.6.3 del presente regolamento, nell'attesa di ricevere, per iscritto, accoglimento o rigetto della stessa, dovrà comunque corrispondere all'Associazione il contributo spettante.

Art.22.5

Tale contributo, verrà rimborsato dall'Associazione, al Socio titolare di concessione, esclusivamente nel caso in cui il Consiglio Direttivo, potrà attivare quanto disposto nei punti art.22.2 e art. 22.3 del presente regolamento.

Art.23 Presentazione Domande Socio temporaneo

Art.23.1

Le domande per divenire Socio temporaneo e aver diritto all'assegnazione del posto barca, devono essere presentate al Consiglio Direttivo dal **01 Ottobre** dell'anno in corso ed entro e non oltre il mese di **febbraio** dell'anno successivo. L'Associazione applica il **Tacito Dissenso**.

Art.23.2

Le domande dovranno essere inviate all'Associazione su apposito modulo (Mod. Beta) da ritirare in sede tramite r/r con ricevuta di ritorno, dovranno essere corredate dei documenti richiesti, pena il non accoglimento. Le domande saranno numerate su un apposito registro in ordine cronologico con la data di arrivo, che farà fede per l'assegnazione del posto barca, se l'aspirante Socio al quale spetta per ordine cronologico l'assegnazione del posto barca non è in possesso dei requisiti richiesti come da art.**10.4 e 10.6** del presente regolamento o di un unità da diporto le cui caratteristiche tecniche sono incompatibili con le esigenze dell'Associazione, la domanda non verrà accolta e si procederà in ordine cronologico alla successiva domanda.

Art.23.2

L'associazione comunicherà l'accoglimento della domanda entro il mese di aprile dell'anno in corso.

Art.23.3

L'Associazione non è tenuta a dare comunicazione, nel caso di non accoglimento della domanda.

Art.24 Associazione Nautica - SEDE

IL diritto di frequentazione della sede, degli spazi e di fruire dei servizi disponibili e di partecipare alle attività promosse dall'associazione Nautica spetta esclusivamente ai Soci in regola con il tesseramento e le quote sociali.

Art.24.1

Per poter invitare degli ospiti all'interno degli spazi dell'Associazione bisogna essere Socio ed in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

Art.24.2

Gli ospiti/e sono ammessi a frequentare gli spazi dell'Associazione solo se invitati ed accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno volontario ed involontario da esso arrecato.

Art.24.3

Le prestazioni di servizio a titolo oneroso per gli ospiti/e, sono a carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Presidenza dell'Associazione e/o con i responsabili incaricati della gestione esecutiva dei servizi stessi.

Art.24.4

In occasione di gare o regate direttamente organizzate dall'Associazione Nautica, nell'ambito dello svolgimento annuale del programma di attività sportiva, il Presidente può autorizzare l'uso degli spazi, dei locali e la fruizione dei servizi dell'Associazione, da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori, ecc..) alle seguenti condizioni.

- a) Che la manifestazione sportiva sia stata comunicata preventivamente all'autorità competente.
- b) Che la durata della presenza degli ospiti sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e agli allenamenti.
- c) Che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti, accompagnatori sia limitata al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o delle regate.
- d) Che da tutti gli ospiti venga pagato quanto fiscalmente dovuto per la fruizione dei servizi dell'Associazione.
- e) Per le gare e le regate programmate rispettivamente dalle federazioni FIP, SAS, AICS, e CONI, ed organizzate dall'Associazione ad esse affiliate, valgono le norme diramate dalle stesse federazioni per i rimborsi dovuti ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base alle specifiche tabelle tariffarie.
- f) In ossequio all'adempimento delle finalità promozionali dell'Associazione in campo marinaro, il Presidente a richiesta del Socio o direttamente, può diramare inviti a persone estranee per assistere alle manifestazioni e/o attività didattiche, cerimonie a carattere divulgativo.
- g) In ossequio alla tradizione di solidarietà associativa è atto dovuto, accogliere come graditi ospiti, soci di altri sodalizi marinari, in visita occasionale, di passaggio nella sede nautica.
- h) L'offerta di ospitalità ai Soci di altri sodalizi marinari di passaggio con la propria unità da diporto per quanto concerne, l'ormeggio in banchina (ove ve ne sia la disponibilità) è gratuita il primo giorno. I servizi ed i rifornimenti necessari per proseguire il proprio viaggio sono a pagamento.

Art.24.5

Nei locali della sede e negli spazi in concessione all'Associazione è assolutamente vietato lasciare attrezzature di ogni genere, nautiche o da pesca, soggiornare per escare palamiti o altra attività di lavoro connessa alla pesca o alla nautica.

Art.24.6

L'Associazione non si assume alcuna responsabilità per oggetti o attrezzature di ogni genere lasciate momentaneamente incustodite o dimenticate nei locali della sede o negli spazi in concessione ad essa.

Art.24.7

I Soci sono tenuti nel rispetto reciproco a mantenere pulita la zona circostante, la loro imbarcazione, la sede nautica e a lasciarla sgombra di qualsiasi materiale che possa essere di disturbo agli altri.

Art.24.8

E' vietato installare qualunque accessorio nei locali e negli spazi dell'Associazione senza Autorizzazione del Presidente.

Art.24.9

Ogni Socio deve mantenere un comportamento rispettoso della privacy degli altri, non si possono lasciare liberi animali all'interno degli spazi dell'Associazione

Art.24.10

Tutti i Soci sono tenuti alla conservazione dei beni sociali e devono sorvegliare che imbarcazioni esterne alla banchina, non accedano senza il preventivo consenso del Direttore di mare.

Art.24.11

Sono consentite riparazioni e manutenzioni all'ormeggio, purchè le stesse non arrechino disturbo ai vicini. In particolare è vietato operare con levigatrici o verniciatori a spruzzo. Qualora, involontariamente dovesse verificarsi l'imbrattamento della banchina o degli spazi della sede con olio o altro materiale, il responsabile dovrà prontamente provvedere alla pulizia.

Art.24.12

E' vietato, depositare biciclette o altro mezzo sia anche a motore negli spazi adiacenti la sede Nautica.

Art.24.13

E' vietato, occupare anche temporaneamente, gli ormeggi provvisoriamente liberi senza l'autorizzazione del Direttore di mare.

Art.24.6

IL servizio idrico ed elettrico(eventuale) è a disposizione dei Soci per l'uso strettamente legato alle imbarcazioni.

Art.25 Proprietà e comproprietà delle unità da diporto

Nell'assegnazione degli ormeggi Sociali, ciascun socio deve comprovare la proprietà dell'imbarcazione da ormeggiare come segue:

Art.25.1

Per le imbarcazioni immatricolate, mediante presentazione della licenza di navigazione, o atto notarile o fattura d'acquisto.

Art.25.2

Per i natanti, mediante presentazione della fattura d'acquisto o di scrittura privata con firma autenticata dal notaio che ne attesti la proprietà o autocertificazione con l'art.496 del c.p. art.46-47 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000.

Art.25.3

E' consentita la proprietà comune con il coniuge del Socio e la comproprietà solo tra **SOCI**, resta ferma l'unicità dell'ormeggio art.9.1 e 9.3

Art.25.4

In caso di comproprietà tra Soci, il Socio titolare dell'ormeggio deve possedere una quota pari ad almeno a 12 carati (50%) della proprietà dell'imbarcazione ed a conferma deve presentare: ved. art.25.1 e art.25.2 del presente regolamento.

Art.25.5

Ogni variazione della proprietà o possesso dell'unità da diporto **Deve** essere tempestivamente segnalata al Consiglio Direttivo allegando la comprovante documentazione.

Art.25.6

Non sono ammesse contemporaneamente proprietà di più di un imbarcazione o natante.

Art.26 Socio delegato dal Consiglio Direttivo – Direttore di Mare

Art.26.1

Sovrintende alla sistemazione, alla sicurezza delle imbarcazioni e delle strutture a lui affidate, in particolare deve:

Art.26.2

Verificare che gli ormeggi e le unità da diporto abbiano i requisiti richiesti dall'art.19.3;19.4;19.6 del presente regolamento.

Art.26.3

IL Direttore di Mare, comunicherà all'assegnatario del posto barca, verbalmente o con altro mezzo idoneo, i provvedimenti da intraprendere in caso di inadempienze e Trascorsi giorni cinque dalla comunicazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla risoluzione e al recupero delle spese sostenute dall'Associazione attribuendole allo stesso socio.

Art.27 Pagamento Quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi

IL pagamento delle quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi deve essere effettuato entro il **31 Marzo** dell'anno solare di competenza o entro il termine diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.27.1

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Ufficio postale sul c/c nr. **12548905** intestato **all'Associazione Nautica Falco Azzurro**, dovrà obbligatoriamente essere compilata la causale da dove si dovrà evincere il motivo del versamento.

Art.27.2

Non sono ammessi o riconosciuti altre modalità di pagamento/versamento, **fotocopia del versamento effettuato dovrà essere consegnata al Presidente dell'Associazione.**

Art.28 **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.28.1

IL presente regolamento può essere aggiornato e integrato dal Consiglio Direttivo purchè le norme emanate, non contrastino con lo Statuto e con i principi di democraticità riconosciuti dallo stesso.

Art.28.2

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è considerata mancanza disciplinare.

Art.28.3

Il presente Regolamento interno abroga e sostituisce il Regolamento precedente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione dell'Assemblea.

Art.29 **Allegati**

- a) Allegato Alfa- Domanda di Riassegnazione posto barca Socio Fondatore/ordinario;
- b) Allegato Beta- domanda di Assegnazione posto barca Socio Temporaneo/Associati sostenitori
- c) Allegato charlie -domanda di esonero quota sociale e assegnazione posto barca Socio Fondatore/Ordinario.

IL Presidente Protempore



